

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 790/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2010

**che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2) Secondo l'articolo 19 del suddetto regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se rispettano determinati requisiti. Al riguardo, l'allegato VII del suddetto regolamento stabilisce requisiti specifici in materia d'igiene per il trattamento e l'immissione sul mercato di tali prodotti.

(3) Inoltre l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che l'importazione ed il transito nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato VII possano avere luogo solo se i prodotti rispettano determinati requisiti. I requisiti in questione stabiliscono, tra l'altro, che i prodotti devono provenire da paesi terzi o parti di essi figuranti in un elenco redatto e aggiornato secondo la procedura di cui al suddetto articolo, eccetto i casi in cui l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone diversamente.

(4) Il colostro è un mangime di origine animale ai sensi della definizione di cui al punto 23 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5) L'allegato VII, capitolo V, parte A, del suddetto regolamento non prevede requisiti specifici per la produzione di colostro o prodotti a base di colostro. La parte A stabilisce unicamente il principio generale secondo il quale il colostro va prodotto in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali

(6) Inoltre l'allegato VII, capitolo V, parte B, del regolamento (CE) n. 1774/2002 non stabilisce requisiti specifici per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro e la Commissione non ha elaborato elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali si accettano le importazioni di colostro. Di conseguenza l'importazione nell'Unione europea di colostro o prodotti a base di colostro attualmente non è autorizzata.

(7) È nell'interesse dell'Unione importare colostro e prodotti a base di colostro destinati a mangimi per animali d'allevamento e ad usi tecnici. Gli operatori economici hanno manifestato il loro interesse per l'uso di colostro e prodotti a base di colostro nella produzione di mangimi e per usi tecnici.

(8) La domanda di tali prodotti da parte degli operatori economici va soddisfatta e vanno quindi stabilite norme per l'importazione di tali sottoprodotti di origine animale. Il colostro è però un sottoprodotto di origine animale che può implicare il rischio di trasmissione di determinate malattie, quali l'afte epizootica, la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica ad animali sensibili. Per tutelare la salute degli animali, l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere soggetta a determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- (9) In conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, articolo 28, primo comma, le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato VII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nell'Unione. I requisiti specifici stabiliti per l'importazione di siero di latte e colostro o prodotti a base di colostro devono quindi applicarsi anche alla produzione e all'immissione sul mercato di tali sottoprodotti di origine animale nell'Unione.
- (10) Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 29 marzo 2006, concernente i rischi per la salute animale collegati all'alimentazione degli animali con prodotti del latte senza trattamento ulteriore<sup>(1)</sup>, ha confermato la necessità di stabilire requisiti specifici in materia di igiene e trattamento del latte e dei prodotti a base di latte, al fine di limitare il rischio di trasmissione di malattie infettive, in particolare attraverso la somministrazione di latte o prodotti a base di latte ad animali delle specie sensibili all'afta epizootica. In mancanza di dati scientifici pertinenti, nel suddetto parere non si raccomanda nessun trattamento che fornisca le necessarie garanzie di rendere effettivamente inattivi gli agenti patogeni in questione nel colostro, preservando gli anticorpi in esso contenuti.
- (11) In assenza di trattamenti approvati e al fine di impedire la trasmissione di eventuali malattie animali attraverso il colostro e i prodotti a base di colostro, è opportuno stabilire requisiti sanitari per i sottoprodotti di origine animale fondati su garanzie all'origine.
- (12) In particolare, per quanto riguarda la prevenzione dell'afta epizootica, il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ottenuti da animali indenni dall'afta epizootica e non a rischio di contrarre tale malattia. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno quindi limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti da paesi per i quali è approvata l'importazione di latte crudo. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti provenienti da paesi in cui il rischio di afta epizootica è limitato.
- (13) La decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo<sup>(2)</sup> prescrive agli Stati membri di autorizzare le importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte crudo solo se provengono da paesi terzi elencati nella colonna A dell'allegato I della decisione stessa. L'elenco di paesi terzi dai quali può essere autorizzata l'importazione nell'Unione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere lo stesso elenco di paesi terzi di cui alla colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE. Nell'allegato VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 1774/2002 va quindi fatto riferimento a tale elenco.
- (14) Va inoltre tenuto conto della situazione sanitaria in relazione alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e alla leucosi bovina enzootica degli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro, in particolare se tali sottoprodotti di origine animale sono destinati all'alimentazione degli animali o alla produzione di determinati prodotti tecnici. Gli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere indenni dalle suddette malattie.
- (15) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(3)</sup> si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina e reca disposizioni che consentono di riconoscere gli allevamenti come ufficialmente indenni da determinate malattie. Essa stabilisce le definizioni di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla tubercolosi, di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla brucellosi e di allevamenti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. I requisiti per l'immissione sul mercato e per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro devono quindi tenere conto di tali definizioni.
- (16) Il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere stati sottoposti ad una breve pastorizzazione a fini di conservazione. L'immissione sul mercato, compresa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale va inoltre consentita solo se provengono da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili attraverso il colostro all'uomo o agli animali. Per i suddetti motivi il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ricavati da animali della specie bovina tenuti in zone per le quali si può garantire che non vi si è verificata l'afta epizootica durante almeno un periodo d'incubazione di 21 giorni successivi alla raccolta e precedenti l'immissione sul mercato negli Stati membri di tale colostro o di tali prodotti a base di colostro.
- (17) Prima di essere trasportato sino agli allevamenti, il siero di latte destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica e proveniente da latte che sia stato oggetto di uno dei trattamenti di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo V, parte A, dev'essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e il suo pH dev'essere misurato a un valore inferiore a 6,0.
- (18) Il capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti a base di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione europea. Il suddetto modello di certificato va modificato affinché comprenda anche il colostro e i prodotti a base di colostro, e affinché tenga conto delle nuove norme riguardanti il siero di latte.

(1) The EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

(2) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

- (19) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di determinati sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La parte I del suddetto allegato va modificata per tenere conto delle norme relative all'importazione del colostro e dei prodotti a base di colostro.
- (20) Il Camerun ha chiesto l'autorizzazione di esportare nell'Unione sottoprodotti apicoli. Il Camerun è già autorizzato ad esportare nell'Unione miele destinato al consumo umano. La parte XII dell'allegato XI va modificata di conseguenza, affinché il Camerun figuri tra i paesi dai quali possono essere autorizzate le importazioni di sottoprodotti apicoli.
- (21) Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (22) Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale in questione nell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.

- (23) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le partite di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano, accompagnate da certificati sanitari compilati e firmati conformemente al modello appropriato di cui al capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere accettate all'importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2010, qualora i certificati siano stati compilati e firmati prima del 31 agosto 2010.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1) nell'allegato VII, il capitolo V è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

## «CAPITOLO V

**Requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro»**

b) la parte A è modificata come segue:

i) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il siero di latte destinato all'alimentazione di animali di specie sensibili all'afta epizootica e ricavato da latte trattato in conformità del punto 1 deve:

- a) essere stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte ed il suo pH deve essere misurato ad un valore inferiore a 6,0 prima del trasporto verso gli allevamenti; oppure
- b) essere stato prodotto almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.»

ii) è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Il colostro e i prodotti a base di colostro devono:

- 6.1. essere stati ottenuti da bovini tenuti in un'azienda in cui tutti gli allevamenti sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi, ufficialmente indenni dalla brucellosi e ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d), f) e j), della direttiva 64/432/CEE;
- 6.2. essere stati prodotti almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore;
- 6.3. essere stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (\*);
- 6.4. soddisfare i requisiti di cui al punto 4.

(\*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino»

c) la parte B è modificata come segue:

i) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(A) dell'allegato XI;»

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito al punto 1.4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte da paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (\*) purché il latte o i prodotti del latte siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e:

- a) siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure
- b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliere UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore.

(\*) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.»

iii) è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro di origine bovina a condizione che:

2 bis.1. provengano da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(B) dell'allegato XI;

2 bis.2. they comply with the conditions set out in paragraphs 1.2 and 1.3;

2 bis.3. siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (\*) e:

a) siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure

b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliere UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore;

2 bis.4. siano stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini sono:

a) riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi e ufficialmente indenni dalla brucellosi secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e f) della direttiva 64/432/CEE oppure non sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine del colostro sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; nonché

b) riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j) della direttiva 64/432/CEE o inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi enzootica bovina e in cui non è stata constatata, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, la presenza di questa malattia negli ultimi due anni;

2 bis.5. after completion of the processing, every precaution has been taken to prevent contamination of the colostrum or colostrum products;

2 bis.6. il prodotto finale sia stato etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e che è stato:

a) imballato in contenitori nuovi; o

b) trasportato alla rinfusa in un container o in qualunque altro mezzo di trasporto che sia stato interamente pulito e disinfettato con un disinfettante approvato a tal fine dall'autorità competente.

---

(\*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino.»;

2) all'allegato X, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

**Certificato sanitario**

*Per la spedizione o il transito (\*) nell'Unione europea di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano*

PAESE:

**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita spedita</b>	I.1. Speditore Nome  Indirizzo  Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome  Indirizzo Postal code Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome  Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Deposito doganale <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale			N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale:		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura  Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per:  Alimentazione animale: <input type="checkbox"/> Trasformazione supplementare <input type="checkbox"/> Uso tecnico: <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>  Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce  Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione  Peso netto  Numero del lotto								

(\*) Cancellare le voci non pertinenti.

## PAESE

## Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver letto e compreso il regolamento (CE) n. 1774/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6 e l'allegato VII, capitolo V, e certifica che il latte <sup>(2)</sup>, i prodotti a base di latte <sup>(2)</sup> il colostro <sup>(2)</sup> o i prodotti a base di colostro <sup>(2)</sup> di cui alla casella I.28 rispettano le seguenti condizioni:</p>		
<p>II.1. sono stati prodotti e ottenuti a ..... (inserire il nome del paese esportatore) <sup>(3)</sup>, ..... (inserire il nome della regione) <sup>(3)</sup>, che figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/438/CE e che è stato indenne da afta epizootica (FMD) e da peste bovina per i 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante questo periodo;</p>		
<p>II.2. sono stati prodotti a partire da latte crudo o colostro proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano alcun segno clinico di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali attraverso il latte o il colostro e che sono appartenuti, per almeno 30 giorni prima della produzione, ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;</p>		
<p>II.3. si tratta di latte o prodotti a base di latte che:  <sup>(2)</sup> o [hanno subito uno dei trattamenti o una combinazione di trattamenti descritti al punto II.4]  <sup>(2)</sup> o [contengono siero destinato all'alimentazione di animali di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica; il siero è stato raccolto da latte soggetto a uno dei trattamenti descritti al punto II.4 e</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [il siero è stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura e presenta un pH inferiore a 6;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [il siero è stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [il siero è stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea;]</p>		
<p>II.4. sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti:</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo, seguita da:</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [una seconda pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, ovvero una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [una sterilizzazione almeno al livello F<sub>0</sub>3;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [un trattamento a temperatura ultra elevata a 132 °C per almeno un secondo, seguito da:</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea;]</p>		
<p>II.5. si tratta di colostro o prodotti a base di colostro di origine bovina, che sono stati sottoposti ad una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o ad una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo, seguita da:</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [la condizione che il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o [il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea;]</p>		

Parte II: Certificazione

## PAESE

## Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<i>nonché</i> siano stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini:		
(2) (4) o	[sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi (5).]	
(2) (4) o	[non sono sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.]	
<i>nonché</i> (2) (4) o	[sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica (5).]	
(2) (4) o	[sono inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;]	
II.6.	dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte/del colostro/dei prodotti a base di colostro;	
II.7.	il latte/prodotto a base di latte/colostro/prodotto a base di colostro è stato confezionato:	
(2) o	[in contenitori nuovi,]	
(2) o	[in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]	
<i>nonché</i>	i container sono contrassegnati in modo da indicare la natura del latte/dei prodotti a base di latte/del colostro/dei prodotti a base di colostro e recano etichette indicanti che il prodotto è un materiale di categoria 3 non destinato al consumo umano.	
<b>Note</b>		
<b>Parte I:</b>		
— Casella I.6: persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.		
— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.		
— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.		
— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 oppure 35.04.		
— Casella I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.		
— Casella I.28: "impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.		
<b>Parte II:</b>		
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.		
(2) Cancellare le voci non pertinenti.		
(3) Da indicare se l'autorizzazione ad importare nell'Unione europea riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.		
(4) Questa condizione si applica solo ai paesi terzi elencati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.		



**PAESE****Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>5</sup>) Allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; e allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p> <p>— Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.</p> <p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma:» _____</p> <p>Timbro: _____</p>		

3) l'allegato XI è modificato come segue:

a) La parte I è sostituita dal testo seguente:

**«PARTE I**

***Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (certificato sanitario di cui al capitolo 2)***

A. Latte e prodotti a base di latte:

paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati in una delle colonne dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.

B. Colostro e prodotti a base di colostro:

Tpaesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.;

b) la parte XII è sostituita dalla seguente:

**«PARTE XII**

***Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)***

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 e il seguente paese:

— "(CM) Cameroon" ».